

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Cl: F:

N. 0078981

31/10/2014



CONTRATTO

tra

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, c.f. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, nella persona del Direttore f.f. dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, il Dott. Massimiliano Di Bitetto, nato a Roma il 23 settembre 1963 (di seguito indicato anche come il "CNR" o "l'Ente")

e

la GESTIMAR S.C.R.L., c.f./p.I.v.a. 05145301007 con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 62, nella persona del suo Legale Rappresentante il Sig. Augusto Comes, nato a Imperia il 14 ottobre 1965 (di seguito indicata anche come la "Società"),

e ove richiamate congiuntamente "le Parti";

Premesso che:

- il Reg. (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati allo scopo di creare una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca ed il Reg. (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio;
- in particolare, l'art. 4 del predetto Regolamento (CE) n. 199/2008 prevede che gli Stati membri definiscano un programma pluriennale nazionale per la raccolta, gestione e l'uso dei dati che deve essere approvato dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca stabilisce all'articolo 25 che "gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socio economici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione";

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 7 Acilia

N. 1129 Serie 3 Data 30-01-15

REGISTRATO CON EURO 200,00

AL FUNZIONARIO



Ar



- la Decisione C (2013) 52423 del 13 agosto 2013 della Commissione europea estende al periodo 2014-2016 il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 -2013;

- la nota Ares (2013) 3712963 della Commissione europea ha comunicato che la proroga del Programma Nazionale 2011-2013 alle annualità 2014-2016 comporta necessariamente la proroga della struttura amministrativa descritta nel Programma Nazionale stesso;

- il Programma Nazionale Italiano prevede quale struttura amministrativa uno specifico Organismo, da individuare previa apposita selezione pubblica, incaricato di assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con gli stessi obblighi dello Stato Italia, nell'attuazione tecnica del Programma non disponendo il Ministero di un Organismo dotato delle capacità tecniche per eseguire compiutamente l'intero Programma Nazionale;

- il Decreto n. 9 del 22 maggio 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della suddetta procedura, ha individuato la costituenda ATS rappresentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA) in qualità di capogruppo mandataria, quale organismo incaricato di assisterlo nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014 2016 di cui alla Decisione C (2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo 2014-2016 il Programma Nazionale italiano per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativi al periodo 2011 - 2013;

- con atto notarile dello studio associato Atlante Cerasi, stipulato in data 4 luglio 2014, Rep. n. 48684, Racc. 23981, registrato a Roma il 7 luglio 2014, n. 9984 Serie 1/T, è stata costituita l'ATS che raggruppa i seguenti enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA), in qualità di capogruppo mandataria; CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G Bacci"; COISPA Tecnologia & Ricerca Scarl - Stazione sperimentale per lo Studio delle Risorse del Mare; ITAFISHSTAT - Consorzio per lo sviluppo delle statistiche economiche della pesca; Consorzio UNIMAR Scarl; Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Biologia; Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" Dipartimento BiGeA - Laboratorio di Biologia Marina e Pesca; Università degli Studi di Cagliari- Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento Di Biologia LESA - Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura;

- la Convenzione stipulata in data 17 luglio 2014 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e l'Acquacoltura e l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), rappresentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA) in qualità di capogruppo mandataria, ha regolamentare le modalità attuative del Programma Nazionale italiano 2014-2016 con la suddetta Associazione Temporanea di Scopo;

- il Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di mandataria dell'ATS, non disponendo del personale e la strumentazione idonei, si è pertanto trovato nella necessità di individuare in tempi brevi il contraente cui affidare il servizio in questione, anche in considerazione del fatto che il ritardo o la mancata realizzazione dell'attività determinerebbe l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per inottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento n. 199/2008;

- con determina prot. AMMCNT-CNR n. 0066483 in data 23 luglio 2014, il Direttore f.f. dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della Direzione Centrale Supporto

alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, il Dott. Massimiliano Di Bitetto ha, pertanto, deciso di avviare la gara europea a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i termini di cui all'art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento di n. 4 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2014, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto 1 n. 586826771E, CIG. Lotto 2 n. 5868274CE3, CIG. Lotto 3 n. 5868277F5C e CIG. Lotto 4 n. 5868279107;

- espletata la procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria della stessa la Società per avere la stessa presentato offerta economicamente più vantaggiosa e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi prestare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini in esso di seguito stabilite;

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e dai suoi Allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale e che tale documentazione propedeutica alla stipula del contratto è stata verificata;

- la Società ha presentato cauzione definitiva per i seguenti importi:

- Lotto n. 1: Euro 17.699,42 (*Diciassettemilaseicentonovantanove/quarantadue*) mediante polizza n. 56259173 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.A., pari al 10% dell'importo contrattuale come stabilito nel Disciplinare;
- Lotto n. 3: Euro 54.650,85 (*Cinquantaquattromilaseicentocinquanta/ottantacinque*) mediante polizza n. 56259178 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.A.;
- E' in possesso di una polizza assicurativa n. 1/32421/122/100709274 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di Euro 1.500.000 (*Unmilione cinquecento*) per tutti e due i lotti.

- con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0073076 in data 10 ottobre 2014 è stata richiesta, via p.e.c., alla Prefettura di Roma l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;


- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le Parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente documento, incluso l'allegato "A" (Elenco barche da campionare per Lotti nn. 1 e 3), nonché il Capitolato Tecnico posto in gara costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.



Art. 2

Oggetto del contratto

Il CNR affida alla Società, che dichiara di accettare, l'incarico di provvedere alla ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2014, ex Regolamento CE n. 199/2008 relativamente ai seguenti Lotti:

- Lotto n. 1 (CIG 586826771E), rilevazione dati trasversali e dati economici, regioni Liguria, Lazio, Toscana;
- Lotto n. 3 (CIG 5868277F5C), rilevazione dati trasversali e dati economici, regioni Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

Art. 3

Decorrenza e durata del contratto

L'inizio delle attività oggetto del presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso. La raccolta dei dati oggetto del contratto dovrà terminare il 31 dicembre 2014. Del pari la fatturazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2014. Le operazioni di trasmissione dovranno essere effettuate nei modi e nei termini di cui al presente contratto nonché al Capitolato Tecnico in allegato.

Art. 4

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

La Società procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel Capitolato Tecnico, facente parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportati, in possesso delle Parti e di cui è allegato stralcio al presente contratto.

Il CNR, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dall'Ente stesso e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto.

Il CNR si riserva di porre in essere tutte le attività di controllo ritenute congrue e necessarie al fine della verifica del corretto svolgimento del contratto per il tramite di una apposita Commissione successivamente nominata dall'Ente.

La Società dovrà avvalersi di appositi modelli statistici forniti dall'Ente o che verranno impiegati dall'Ente per il controllo della qualità delle rilevazioni.

Con riferimento alle attività di controllo, il CNR si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell'azione amministrativa alla normativa nazionale e comunitaria.

I rilevatori indicati dalla Società dovranno conferire tutti i dati raccolti su un apposito supporto informatico messo a disposizione dall'Ente.

La Società sarà chiamata a svolgere l'attività di rilevamento dati sull'elenco delle barche allegato al presente contratto (allegato "A").

La Società non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del CNR.

Art. 5

Compenso del servizio e modalità di pagamento

Il CNR corrisponderà alla Società, a titolo di corrispettivo per il complesso di tutte le prestazioni di cui all'art. 2 l'importo di **euro 723.502,68** (*Settecentoventitremilacinquecentodue/sessantotto*) al netto dell'IVA.

Il pagamento è subordinato all'emissione / presentazione di fattura e sarà corrisposto come segue:

- 30% dell'importo complessivo, da corrispondersi al momento dell'aggiudicazione, su apposita domanda da parte della Società accompagnata da fattura;
- ulteriore 60% dell'importo complessivo, è corrisposto alla presentazione dello stato di avanzamento dello svolgimento del servizio, su apposita domanda da parte della Società accompagnata da fattura e previa verifica da parte dell'Ente;
- ulteriore 10% dell'importo complessivo sarà corrisposto a fine servizio, su apposita domanda da presentare da parte della Società a completamento delle prestazioni effettuate, previa verifica del CNR. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita comunicazione della Società, accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate e corredata da quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Il pagamento della fattura inerente il saldo avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale verrà appositamente nominato dall'Ente, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in ogni caso, ciascun pagamento avverrà previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.

Il saldo non potrà che essere erogato previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Le fatture dovranno essere intestate al CNR. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal CNR, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al CNR le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, la Società a non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6

Obblighi e adempimenti a carico della Società



Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del CNR.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CNR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal CNR, nonché di dare immediata comunicazione al medesimo Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il CNR si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Società è tenuta a comunicare al CNR ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Qualora si verifichi tale situazione, il CNR si riserva di accogliere la modifica valutata la permanenza dei requisiti richiesti.

Art. 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal CNR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 8

Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CNR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CNR.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il CNR tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Art. 9

Responsabilità – Obbligo di Manleva

La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

La Società si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia del CNR sia di terzi.

Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne il CNR da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuta a darne immediata comunicazione al CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNR.

La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CNR, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 11

Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in favore del CNR.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice

restituzione del documento di garanzia) da parte del CNR, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del CNR qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società a. In caso di inadempimento a tale obbligo, il CNR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il CNR ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 8 e 14 del presente contratto.

Art. 12

Recesso

Il CNR ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR. In caso di recesso del CNR, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dal CNR, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del CNR senza preavviso sono:

- la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico della Società, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR. In tale fattispecie, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 13

Risoluzione per inadempimento




Il CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso il CNR avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR;

b. mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti in virtù dei seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali (art. 8); Responsabilità – obbligo di manleva (art. 9); Obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 10); Cauzione Definitiva (art. 11);

c. il mantenimento, nel corso dell'espletamento dell'incarico, dei requisiti di carattere speciale dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara.

Art. 14

Penali e relativo procedimento di applicazione

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico di cui all'art. 2 del presente contratto, la Società dovrà corrispondere al CNR un importo pari, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal personale incaricato dal CNR.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del CNR, la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al CNR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il CNR potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, il CNR ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 14.

La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del CNR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il CNR potrà recuperare l'importo delle penali sul corrispettivo fatturato nel periodo contrattuale in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 15

Spese di registrazioni e Oneri fiscali

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 3 esemplari, sono a carico della Società aggiudicataria dell'appalto.

Art. 16

Risoluzione Controversie

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il CNR e la Società in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Art. 17

Norme regolatrici

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Art. 18

Clausole finali

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Il presente atto, impegnativo per la Società sin dal momento della sottoscrizione, sarà



valido ed operante nei confronti del CNR soltanto dopo il provvedimento di approvazione del contratto.

Per il CNR

C.N.R.

Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa

IL DIRETTORE

Per la Società

GESTIMAR Soc. Coop.va a.r.l.

Sede Leg. Via B. Croce, 62 00142 Roma

Sede Ammin. Via Torino, 146 00184 Roma

C.F./ IVA 05145301007

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la Società dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 6 (Obblighi e adempimenti a carico della Società); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 9 (Responsabilità – Obbligo di manleva); n. 12 (Recesso); n. 13 (Risoluzione per inadempimento); n. 14 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 15 (Spese di registrazioni e Oneri fiscali); n. 17 (Risoluzione Controversie); n. 18 (Clausole finali).

Per la Società

GESTIMAR Soc. Coop.va a.r.l.

Sede Leg. Via B. Croce, 62 00142 Roma

Sede Ammin. Via Torino, 146 00184 Roma

C.F./ IVA 05145301007